

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 30 dicembre 2025

OGGETTO: SENTENZA N. 7 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO N. 7

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE FIP LOMBARDIA

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIP Lombardia così composta:

Avv. Federica Ongaro (Presidente f.f.) – Avv. Elena Celeste (Membro) – Avv. Ingrid Sormani (Membro)

* * * * *

Relativamente al reclamo presentato da **A.S.DIL. BASKET FEMMINILE BIASSONO** (cod. FIP 001021) avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul C.U. n. 1761 del 15.12.25, Serie C Femminile n. 16, gara n. 4440 del 14.12.25, con il quale è stata disposta la squalifica del tesserato Emanuele Ambrogio Beretta per n. 4 gare per *“comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1b RG reiterato, anche in seguito ad espulsione, art. 33,1/1c RG, art. 36 RG]”*.

La A.S.DIL. Basket Femminile Biassono, con ricorso inoltrato in data 17 dicembre 2025 e con successiva integrazione del 18 dicembre 2025, deduceva l'erroneità della qualificazione operata dal Giudice Sportivo in ordine alla condotta riferibile al tesserato Beretta il quale, pur riconoscendo di aver proferito parole offensive nei confronti dell'arbitro, non aveva però rivolto frasi intimidatorie o tenuto un comportamento minaccioso avverso l'ufficiale di gara, abbandonando il terreno di gioco nell'immediatezza dell'espulsione comminatagli.

La reclamante, al fine di meglio supportare le proprie tesi, allegava n. 2 testimonianze rese dai Signori Ernesto Faggioli e Roberto De Ponti le cui dichiarazioni confermavano le difese della società precisando come il sanzionato avesse immediatamente lasciato il campo e di come non avesse pronunciato frasi o commesso azioni intimidatorie o minacciose nei confronti della coppia arbitrale.

Su tali basi chiedeva quindi la revoca della sanzione elevata o una sua rideterminazione.

In data 22 dicembre 2025 si teneva l'udienza di discussione del reclamo cui partecipava, in rappresentanza della A.S.DIL. Basket Femminile Biassono, il Presidente Sig. Paolo Riva nonché il tesserato ed allenatore della squadra Emanuele Ambrogio Beretta.

Il rappresentante societario si riportava alle difese già depositate mentre il tesserato Beretta, assumendosi la piena responsabilità delle offese rivolte all'arbitro, pronunciate a seguito di un'accesa protesta per una non corretta decisione dell'ufficiale di gara intervenuta in un momento cruciale della partita, negava tuttavia di aver mai pronunciato frasi dal contenuto intimidatorio o minaccioso. Il tesserato infatti precisava che subito dopo la sua espulsione e mentre si dirigeva all'esterno della struttura si era limitato ad invitare l'arbitro a, testualmente *"smettere di ridergli in faccia"*.

Il tesserato Beretta chiudeva il suo intervento riconoscendo di meritare un provvedimento sanzionatorio per le intemperanze commesse auspicando comunque la riduzione di quanto già disposto dal Giudice Sportivo di primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visionato il referto arbitrale che così descrive la condotta del tesserato: *"Si segnala espulsione Coach B, Beretta Emanuele Ambrogio; di seguito si riporta l'accaduto. A seguito di una 'discussione' tecnica tra la coppia arbitrale e il coach B, ad 1,23' al termine della gara, viene invitato il coach a moderare il linguaggio ed i toni della conversazione, non adeguati e non rispettosi, ma, ripreso il gioco viene esclamato dallo stesso Beretta "Coglione", rivolto all'arbitro Lupo Gabriele. Dopo la segnalazione dell'espulsione agli ufficiali di campo, viene intimato al Coach di lasciare il terreno di gioco per proseguire la partita ma lo stesso, prima continua ad inveire verso l'arbitro Lupo Simone esclamando 'tu non mi prendi per il culo ragazzino, la prossima volta che lo fai vedi cosa succede' e, successivamente uscendo dal campo, esclama per altre tre volte la parola 'coglione' riferendosi alla coppia arbitrale",* sentita la coppia arbitrale che confermava quanto già refertato, valutate le difese della società reclamante e le prove testimoniali offerte si ritiene di dover riqualificare l'episodio illecito ai sensi dell'art. 33,1/1c RG (*Comportamenti di tesserati iscritti a referto – I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito: 1) Comportamento ...omissis...(c) minaccioso o intimidatorio, squalifica per almeno due gare o inibizione per almeno giorni quindici*).

Invero questa Corte, sentiti separatamente i due arbitri, ritiene che non sia ravvisabile, a carico del tesserato, la fattispecie contemplata e regolamentata dall'art. 36 RG, in quanto è risultato inequivoco come lo stesso, a seguito dell'espulsione, si sia immediatamente avviato verso l'uscita della struttura senza attardarsi o ritardare quanto disposto dall'arbitro. La stessa coppia arbitrale, sentita in seguito alla riserva assunta all'udienza, ha confermato come il Beretta abbia lasciato la struttura non limitandosi a rientrare negli spogliatoi ma uscendo direttamente dal palasport.

Appare pertanto destituita di fondamento la contestazione ed applicazione dell'art. 36 RG.

Allo stesso modo questa Corte ritiene di dover dare una lettura unitaria alle condotte, sicuramente illegittime e disciplinarmente rilevanti, poste in essere dal tesserato Beretta.

E' scaturito in modo chiaro dai racconti e dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti- coppia arbitrale e parte interessata - come l'intera diatriba, innescata da uno scusabile errore dell'ufficiale di gara, si sia concentrata in un unico momento della partita cui sono seguiti in rapidissima successione gli eventi che hanno determinato l'espulsione del tesserato e la sua immediata e contestuale reazione al provvedimento arbitrale.

A quanto sopra si aggiunga che, con la presente pronuncia, il Collegio, uniformandosi all'orientamento di codesta Corte (cfr. sentenza n. 6/2025) ritiene doveroso richiamare i principi enunciati da autorevole giurisprudenza sportiva in merito all'importante ruolo educativo che i tecnici ricoprono contestualmente alle mere competenze didattiche; questi ultimi, in particolare, devono mettere in pratica comportamenti ed atteggiamenti che siano espressione ed esempio dei fondamentali principi e valori dello sport, quali: il rispetto, la lealtà e la correttezza verso gli altri tesserati (cfr. CFA FIGC S.U. – n. 92/2024-2025).

Si ritiene quindi corretto e rispondente a quanto effettivamente occorso rideterminare l'illecito nella sola fattispecie disciplinata dall'art. 33,1/1c RG essendo sicuramente ravvisabili nelle parole proferite dal tesserato, così come riportate a referto, un intento intimidatorio e dovendosi ricondurre nella presente più grave previsione anche gli epiteti offensivi rivolti alla coppia arbitrale.

La valutazione complessiva di tutte le circostanze e di tutti gli elementi summenzionati, tra i quali il pieno e consapevole riconoscimento del tesserato di aver posto in essere una condotta illegittima e come tale disciplinarmente censurabile, determina l'applicazione della sanzione minima edittale prevista dal Regolamento di Giustizia Sportiva disponendo la squalifica del tesserato Emanuela Ambrogio Beretta per n. 2 gare.

P.Q.M.

In parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1° grado nel C.U. n. 1761 del 15.12.25 n. 380 relativo alla Gara n. 4440 del 14.12.2025 – Serie C Femminile n. 16, riqualifica la condotta del tesserato Emanuele Ambrogio Beretta della A.S.DIL. BASKET FEMMINILE BIASSONO ai sensi dell'art. 33,1/1c) del Regolamento di Giustizia e, per l'effetto, gli commina la squalifica di n. 2 (due) gare.

Dispone l'incameramento del 50% (cinquanta) del contributo per le spese di giustizia.

Così deciso in Milano, li 23 dicembre 2025.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.